CODICE ETICO

Relativo al modello di organizzazione, gestione e controllo

I. AMBITO D'APPLICAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il codice etico è l'insieme dei principi, dei valori, delle linee direttrici di comportamento cui devono uniformarsi gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, sindaci, fornitori e collaboratori esterni nell'ambito delle proprie funzioni, attività lavorative.

Il codice etico si pone come obiettivi la correttezza, l'efficienza e la trasparenza nei rapporti interaziendali (vertici aziendali e personale) ed esterni all'azienda (committenti, appaltatori, fornitori, consulenti/liberi professionisti) al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento tali da garantire benefici etici ed economici alla società LANDI SpA.

Il codice etico costituisce lo strumento fondamentale di regolamentazione dei rapporti sociali, relazionali e personali, con particolare attenzione alle tematiche del conflitto di interesse e della correttezza nei rapporti con committenti, pubbliche amministrazioni (enti territoriali, autorità di controllo: ispettorato del lavoro, INAIL, ASL, Guardia di Finanza, etc...) appaltatori, fornitori, consulenti/liberi professionisti, e ciò più specificamente ai fini previsti dagli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 231/01.

Il presente codice vincola all'osservanza delle norme in esso contenute tutti i dipendenti della LANDI SpA, qualunque sia il rapporto contrattuale con essa intrattenuto, nonché il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed i soci consiglieri componenti il CdA stesso, eventuali consulenti e collaboratori esterni, e tutti coloro che a qualsivoglia titolo operano in nome e per conto della LANDI SpA.

Coloro che instaurano rapporti con terzi (fornitori, collaboratori esterni, appaltatori) hanno l'obbligo di richiamare il vincolo del rispetto delle disposizioni del presente codice inserendo, in caso di rapporti instaurati per iscritto, apposita clausola.

Art. 2 – Comunicazione e formazione

La società LANDI SpA è tenuta ad assicurare la conoscenza del codice da parte dei destinatari, nelle forme e con i mezzi più appropriati. In particolare l'Organo di Vigilanza, quale organo preposto ad assicurare il pieno rispetto dei principi del Codice Etico, in accordo con Assicurazione Qualità, predispone un piano di formazione differenziato in relazione al ruolo ed alla responsabilità delle varie categorie di destinatari con l'obbligo di assicurare un'adeguata conoscenza del modello di organizzazione generale e in particolare del presente codice, nonché corsi annuali di aggiornamento per la conoscenza delle variazioni eventualmente intervenute.

Art. 3 - Controllo Interno

Il controllo sul funzionamento e sul rispetto del Codice Etico e di Condotta è affidato all'Organismo di Vigilanza, istituito con incarico professionale del 03.04.2014 sottoscritto dal presidente pro tempore della LANDI SpA, avv. Gabriele Zucchinali del Foro di Bergamo.

Art. 4 - Violazione dei principi del Codice Etico

La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico costituisce inadempimento agli obblighi connessi al rapporto di lavoro e, in quanto tale, comporta l'applicazione delle sanzioni indicate dal Codice Disciplinare.

II. PRINCIPI GENERALI

Art. 5 - Doveri di riservatezza

I destinatari del Codice sono tenuti all'obbligo di riservatezza e di tutela dei dati personali dei soggetti con i quali la LANDI SpA ha rapporti nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.

I destinatari non possono diffondere né fare uso delle informazioni riservate, ottenute nell'ambito dell'attività svolta, per conseguire profitti o utilità.

Il personale preposto agli impianti di videosorveglianza ed alla custodia delle eventuali registrazioni assicura la riservatezza dei dati ad esso affidati impedendone la diffusione e qualsiasi utilizzazione da parte di terzi o per fini estranei alle esigenze di sicurezza.

Art. 6 - Imparzialità

I destinatari del Codice operano con imparzialità nell'individuazione dei fornitori, dei collaboratori esterni improntando le proprie scelte, nel rispetto del conflitto di interessi e della professionalità, al conseguimento della massima economicità ed efficienza dell'attività della LANDI SpA.

Nei rapporti con i terzi, i destinatari del Codice non assumono impegni e non fanno promesse che possono condizionare il corretto adempimento dei doveri di ufficio.

Art. 7 - Tutela del patrimonio di LANDI SpA

I destinatari del Codice sono responsabili delle risorse della LANDI SpA loro affidate ed hanno il dovere di informare tempestivamente il soggetto gerarchicamente sovraordinato di eventi potenzialmente dannosi per la LANDI SpA.

Tutto il personale è custode dei beni affidategli per l'espletamento delle rispettive incombenze e deve attenersi alle regole della corretta utilizzazione.

Il personale non destina i beni strumentali messi a sua disposizione per le incombenze di ufficio ad utilità individuale e cura che, nell'utilizzazione degli stessi, sia evitato ogni spreco di materiale di consumo per uso improprio o eccessivo.

Art. 8 - Conflitto di interessi

I destinatari del Codice, nella partecipazione ai processi decisionali ovvero nella costituzione di rapporti contrattuali con terzi, prevengono situazioni di conflitto di interesse comunicando tempestivamente agli Organi sovraordinati, non appena ne siano a conoscenza, la particolare posizione che potrebbe determinare l'incompatibilità.

Art. 9 - Correttezza delle transazioni

I componenti degli Organi decisionali, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che agiscono per conto della LANDI SpA, sono tenuti al rispetto delle procedure interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le procedure vigenti ai sensi del sistema qualità aziendale certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001:2008, il DVR...).

Ogni operazione degli uffici, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentabile ed in ogni tempo verificabile.

Affinché tutti gli atti formali compiuti rispondano ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, deve essere conservata, adeguata e completa documentazione dell'attività svolta, nella forma stabilita dalle procedure interne.

Il personale è tenuto ad assicurare che la documentazione relativa a ciascuna attività svolta sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici ed in conformità alle disposizioni predette.

Art. 10 - Formalità delle transazioni contabili e relativi controlli

Nelle transazioni contabili i componenti degli Organi decisionali, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori sono tenuti al rispetto delle specifiche procedure interne adottate in materia e devono curare che ogni operazione contabile sia rispondente ai requisiti di verità, completezza e trasparenza; a tal fine deve essere conservata agli atti la documentazione inerente all'attività svolta in modo da consentire:

- ✓ l'accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione;
- ✓ l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni che sono alla base dell'operazione;
- ✓ l'agevole ricostruzione formale e cronologica della transazione;
- ✓ la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

I componenti degli Organi decisionali, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti a partecipare alla realizzazione di un sistema di controllo efficace sulla regolarità delle transazioni contabili e, qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze nelle registrazioni contabili, sono tenuti a riferirne immediatamente al diretto superiore ovvero direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Art. 11 - Antiriciclaggio

I componenti degli Organi decisionali, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori ed in genere tutti coloro che pongono in essere le transazioni di cui all'articolo precedente, per conto e nell'interesse della LANDI SpA, accertano l'integrità morale e la reputazione dei soggetti con i quali instaurano rapporti contrattuali, avendo cura di impedire che la contrattazione posta in essere consenta la commissione di taluno dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p.

Art. 12 – Procure e deleghe

Coloro che compiono atti per conto della LANDI SpA in virtù di procure e deleghe devono agire nei limiti delle stesse; è vietato ad essi impegnare o far credere di poter impegnare la LANDI SpA al di fuori dei limiti della procura.

III. GESTIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E RAPPORTI INTERNI

Art. 13 - Selezione e reclutamento

Il processo di selezione del personale e la ricerca di nuove risorse è legato esclusivamente alle esigenze della LANDI SpA. L'individuazione e la scelta del personale da assumere deve avvenire valutando le specifiche competenze, il profilo professionale e le capacità tecnico-attitudinali del candidato alla luce delle suddette esigenze.

Nelle fasi di selezione ed assunzione del personale e nella gestione delle risorse umane, gli organi a ciò preposti adottano opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo e devono garantire in ogni momento il rispetto delle pari opportunità a tutti i soggetti interessati.

Art. 14 - Gestione risorse umane e divieto di mobbing

Nella gestione delle risorse umane gli amministratori e, in genere, coloro che rivestono posizioni sovraordinate rispetto ad altri dipendenti, esercitano le loro prerogative funzionali e gerarchiche evitando ogni abuso ed in modo che non ne risultino lese la dignità, la professionalità e l'autonomia del dipendente; assicurano e promuovono il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

Gli amministratori e coloro che rivestono posizioni sovraordinate, assicurano che negli uffici non abbia a verificarsi qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica o sessuale, intendendosi per tale ogni intimidazione o minaccia che sia di ostacolo al concreto svolgimento delle funzioni dei dipendenti; altresì assicurano che nessuno dei dipendenti abbia a subire discriminazione a causa della propria razza, colore, sesso, orientamento sessuale, stato civile, stato gravidanza, religione, opinioni politiche, nazionalità, origini etniche o sociali, stato di invalidità o appartenenza sindacale.

Art. 15 - Rapporti fra amministratori e dipendenti

Il personale atteggia il proprio comportamento nei confronti dei superiori e dei colleghi al massimo rispetto della persona e delle prerogative del ruolo rivestito, attenendosi ai principi di collaborazione, di disponibilità, rispettando gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro ed assicurando le prestazioni richieste con adeguati standard di qualità e quantità.

Art. 16 – Tutela della salute e del posto di luogo

La LANDI SpA considera valore primario la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti e di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo accedono alle proprie strutture. A tal fine gli amministratori e coloro che rivestono una posizione sovraordinata rispetto ad altri lavoratori e collaboratori, nonché i lavoratori ed i collaboratori stessi, assicurano il constante rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e specificamente di quelle dettate dal D. Lgs. 09 aprile 2008 nr. 81, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli artt. 15-20 di cui al suddetto decreto.

I destinatari del codice vigilano sul mantenimento di tutte le condizioni di sicurezza concernenti le strumentazioni fornite in dotazione e le postazioni di lavoro, segnalando all'organismo di vigilanza ogni anomalia riscontrata e controllano il rispetto da parte di eventuali sottoposti degli specifici obblighi in materia di sicurezza su di loro gravanti.

IV. PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI

Art. 17 - Rapporti con i clienti

Nei rapporti con i clienti i componenti degli organi decisionali, i dipendenti ed i collaboratori improntano la propria condotta al rispetto dei principi contenuti nel presente codice.

Art. 18 - Rapporti con i fornitori

Nei rapporti con i fornitori i componenti degli organi decisionali, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che instaurano per conto della LANDI SpA rapporti contrattuali con soggetti terzi, improntano la propria condotta al rispetto dei principi di cui ai precedenti artt. 6, 8 e 9.

I soggetti sopra elencati, al momento dell'instaurazione di rapporti contrattuali con i fornitori, portano a conoscenza di questi ultimi il contenuto del presente codice; i fornitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza dei detti principi nonché di quelli contenuti nel documento di sintesi, impegnandosi a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo i membri degli organi decisionali, i dipendenti ed i collaboratori a violare i principi del presente codice e del documento di sintesi.

La violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dei contraenti del codice comporta per il terzo contraente inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453, 1455 e 1456 c.c.

Nella scelta dei fornitori non sono ammesse pressioni indebite, offerte di denaro, regalie tali da favore un fornitore piuttosto che un altro e a minare la credibilità e la fiducia che i terzi

ripongono nella LANDI SpA con riferimento alla trasparenza ed al rigore nell'applicare il codice.

V. <u>ART. 19 - PRINCIPI DI CONDOTTA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENTITÀ POLITICHE E LE ALTRE AUTORITÀ</u>

Art. 19 - Divieto di finanziamenti ed elargizione a partiti politici

Ai componenti degli organi decisionali, ai dirigenti, ed in generale a tutti i dipendenti e collaboratori, non è consentito erogare contributi di qualsiasi genere, a qualsiasi titolo, anche indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati di organizzazioni politiche o sindacali, fatte salve eventuali esplicite previsioni normative.

Art. 20 - Rapporti con la pubblica amminsitrazione

I destinatari del codice devono mantenere un atteggiamento di collaborazione nei rapporti istituzionali nei rapporti istituzionali con la pubblica amministrazione, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni stabilite dalla legge.

Art. 21 - Rapporti con le autorità giudiziarie

I destinatari del codice si attengono scrupolosamente alle disposizioni concernenti i doveri di informativa nei confronti dell'autorità giudiziaria, dando tempestivamente seguito a richieste della stessa in modo adeguato e definitivo.